



CIRCOLARE N. 868

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DEL TESORO

Via Casilina n. 3 - 00182 Roma

Roma, 20 GEN. 2009

Ufficio III

Prot. n. 7463

All.: 1

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Territoriali
dell'Economia e delle Finanze

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni
mediche di verifica

L O R O S E D I

e, p.c.

Ai Sigg. Dirigenti

Ai Sigg. Ispettori

Al Sig. Presidente della Commissione
medica superiore

S E D E

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV
Viale Trastevere, 76/a
00153 R O M A

(rif. nota n. 18526 del 13.11.2008)

Oggetto: Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) del 25.06.2008 – criteri di utilizzazione del personale del comparto Scuola dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute – individuazione degli organismi sanitari preposti ad esprimere i giudizi medico-legali.

Si comunica che, in esito a specifica richiesta di questa Direzione Centrale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasmesso alla scrivente copia sottoscritta del contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) del 25 giugno 2008 (accluso alla presente circolare), concernente i criteri di utilizzazione del personale del comparto Scuola - docente, educativo ed ATA - dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute ma idoneo ad essere utilizzato in altri compiti, stipulato ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 17, comma 5, del CCNL comparto Scuola del 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006-2009).

Al fine di individuare un corretto iter procedurale da seguire per gli accertamenti medico-legali di specie, con particolare riferimento alle attività delle Commissioni mediche di verifica, si reputa necessario ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato la materia.

Si osserva, a tal riguardo, che, in precedenza, la materia era regolata dal contratto collettivo decentrato nazionale (CCDN) del 24.10.1997, concernente anch'esso specificamente i criteri di utilizzazione del personale scolastico dichiarato inidoneo alla funzione d'istituto per motivi di salute, ma idoneo allo svolgimento di altri compiti, stipulato ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CCNL scuola del 4.08.1995 (quadriennio normativo 1994/1997).

Il richiamato CCDN nazionale del 24.10.1997 attribuiva espressamente alle Aziende sanitarie locali il compito di esprimere i giudizi medico-legali previsti (art. 1, comma 3), anche nel caso di visite periodiche disposte d'ufficio al fine di accertare il perdurare o meno delle condizioni che avevano determinato lo stato di inidoneità (art. 6).

Successivamente, è intervenuto l'art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002 (legge finanziaria 2003), il quale, con carattere innovativo sulla definizione delle posizioni sanitarie, ha previsto che il personale del comparto Scuola, già dichiarato dalla Commissione medica ASL inidoneo alle funzioni di istituto ma idoneo ad altri compiti, qualora presenti domanda di utilizzazione in altri compiti o di collocamento fuori ruolo, debba essere sottoposto a visita da parte delle Commissioni mediche di verifica.

Sempre l'art. 35, comma 5 (2° periodo) cit. ha, inoltre, affermato che la Commissione medica di verifica è, altresì, "*...competente ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica*".

L'allegato CCNI del comparto Scuola del 25.06.2008, individua (art. 2, comma 5) nella Commissione medica di verifica l'organismo sanitario **direttamente** competente ad esprimere il giudizio sull'idoneità o meno allo svolgimento delle funzioni di istituto del comparto Scuola (personale docente, educativo ed ATA), con la specificazione circa il carattere dell'infermità che eventualmente determini l'inidoneità (permanente o temporanea) nonché con la valutazione sull'idoneità per l'utilizzo in funzioni diverse da quelle d'istituto, con eventuale esclusione o limitazioni allo svolgimento di talune attività/mansioni giudicate incompatibili con lo stato di salute del dipendente.

Si potrebbe porre, quindi, un'antinomia tra il disposto dell'art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002 citata – con il quale, come sopra detto, viene stabilito che, nei confronti dei dipendenti del comparto Scuola, per i quali sia già stata dichiarata dalla Commissione medica della ASL l'inidoneità alle funzioni di istituto e l'idoneità ad altri compiti, l'Amministrazione scolastica, qualora essi presentino domanda per il collocamento fuori ruolo o per l'utilizzazione in altri compiti, dispone la visita presso la Commissione medica di verifica – e l'art. 2, comma 5, del nuovo CCNI del 25.06.2008, che invece attribuisce **direttamente** alle Commissioni mediche di verifica (senza, cioè, il previo giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione medica ASL) la competenza per l'accertamento dell'idoneità/inidoneità alle funzioni di istituto e dell'idoneità ad altri compiti.

La problematica può essere esaminata e trovare opportuna soluzione alla stregua dei principi e del sistema delle fonti delineati nell'ordinamento dal decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si osserva, infatti, che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono regolati contrattualmente; il successivo art. 40 stabilisce, tra l'altro, che la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e che, inoltre, la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Ora, l'art. 2, comma 5, del CCNI Scuola del 25.06.2008 ha individuato nelle Commissioni mediche di verifica gli organi medico-legali per l'accertamento dell'idoneità o meno alla funzione di istituto e dell'eventuale idoneità per l'utilizzazione in compiti diversi nei confronti del personale del comparto Scuola; tale norma contrattuale si pone, del resto, perfettamente in armonia con il sistema di riparto delle competenze delineato dal D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004.

Il D.P.R. n. 461 del 29.10.2001, oltre ad apportare, com'è noto, significative modifiche alle procedure di riconoscimento della dipendenza dalle infermità da causa di servizio, ha, infatti, introdotto, per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 (e successive modificazioni), importanti innovazioni anche per i procedimenti relativi agli accertamenti di inidoneità e di altre forme di inabilità (cfr. art. 15 del richiamato D.P.R. n. 461 del 2001 e circolare di questa Direzione Centrale n. 426 del 26.04.2004, pag. 3).

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004 (G.U. n. 44 del 23.02.2004), emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 13, del D.P.R. n. 461 del 2001, si è provveduto, tra l'altro, alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei fascicoli agli organismi sanitari alternativi previsti dall'art. 9, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 461 del 2001 ed alla specificazione delle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti.

Tra le varie Pubbliche Amministrazioni - per i cui dipendenti sussiste la competenza delle Commissioni mediche di verifica ad effettuare l'intera gamma degli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 461/2001 e dal decreto ministeriale del 12.02.2004 - figurano gli Istituti didattici di qualunque ordine e grado, nonché le Istituzioni educative (art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 12.02.2004 e circolare di questa Direzione Centrale n. 426 del 26.04.2004, pag. 7).

Ai sensi di quanto stabilito, per la generalità dei dipendenti pubblici, dal richiamato decreto ministeriale del 12.02.2004 (segnatamente, art. 6, comma 5, relativamente ai giudizi di inidoneità al servizio "in modo relativo", cioè con riferimento all'inquadramento professionale del dipendente ai fini dell'attivazione dell'istituto del cambio mansioni, secondo quanto previsto dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro) nonché di quanto contemplato, ancora più

specificamente, dal nuovo CCNI Scuola sottoscritto il 25.06.2008, la competenza ad esprimere i giudizi medico-legali sull'idoneità o meno alle funzioni di istituto del personale del comparto Scuola spetta, **direttamente**, alle Commissioni mediche di verifica.


La scrivente ha peraltro ritenuto necessario, oltreché acquisire copia della suddetta norma contrattuale, sottoporre tale interpretazione alla valutazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale, con nota n. 18526 del 13 novembre 2008, ha concordato pienamente con l'orientamento assunto da questo Dicastero nei termini sopra delineati.

Pertanto, gli accertamenti dell'inidoneità alla funzione di istituto e di eventuale idoneità per lo svolgimento di altre funzioni del personale del comparto Scuola (docente, educativo ed ATA) dovranno essere richiesti dalle competenti Autorità scolastiche **direttamente** alle Commissioni mediche di verifica, le quali provvederanno ad effettuarli secondo la generale disciplina procedurale di cui al D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 ed al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004.

I Sigg. Direttori delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze sono pertanto invitati a voler svolgere, in opportuno collegamento sinergico con i Sigg. Presidenti delle coesistenti Commissioni mediche di verifica, un'adeguata opera di sensibilizzazione affinché le Autorità scolastiche presenti nell'ambito provinciale di rispettiva competenza (Uffici Scolastici Provinciali, Istituzioni scolastiche ed educative) si attengano alle indicazioni contenute nella presente circolare, con la quale è stata tracciata una linea di indirizzo dopo avere acquisito, come sopra detto, il conforme parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La presente circolare annulla e sostituisce le precedenti circolari direttoriali n. 315 del 6 marzo 2003, n. 386 del 25 novembre 2003 e n. 414 del 27 febbraio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arturo CARMENINI)

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Arturo Carmenini', is written over the typed name and title. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the beginning.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DICHIARATO INIDONEO ALLA SUA FUNZIONE PER MOTIVI DI SALUTE - ARTT. 4 COMMA 2 E 17 COMMA. 5 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 29 NOVEMBRE 2007

L'anno 2008, il giorno 25 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa

TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione collettiva nazionale integrativa

ED

i rappresentanti delle OO.SS. FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, SNALS-Confsai e Federazione Glida - UNAMS firmatarie del CCNL 29 novembre 2007

VIENE CONCORDATO

ai sensi del comma 2 dell'art. 4 e del comma 5 dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale del personale della scuola del 29 novembre 2007, il seguente contratto collettivo nazionale integrativo.

Art. 1

(Criteri generali)

L'utilizzazione del personale della scuola a tempo indeterminato riconosciuto permanentemente o temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altro proficuo lavoro, va effettuata tenendo conto di quanto esplicitato nella certificazione medico collegiale e ricercando le forme più appropriate per favorire l'incontro tra competenze e aspirazioni dei singoli lavoratori, con le esigenze della scuola.

Art. 2

(Personale docente ed educativo)

1. Il personale docente ed educativo a tempo indeterminato, riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni, è iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 3, comma 127, della legge 244/2007, ai fini dell'eventuale, successiva mobilità, anche intercompartimentale, da disporre con gli strumenti e le modalità definiti dai commi 124 e 125 del citato articolo 3 della legge 244/2007.
2. Il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità, può, a domanda:
 - a) essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro;
 - b) essere dispensato dal servizio per motivi di salute.
3. Il personale docente ed educativo che alla data di stipula del presente contratto si trova collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti, è confermato nell'utilizzazione in atto e iscritto nel predetto ruolo ad esaurimento. Al momento dell'eventuale attivazione delle procedure di mobilità di cui al precedente comma 1 e a conclusione del relativo iter, detto personale potrà rinunciare ad avvalersi di tale procedura ed essere, quindi, dispensato dal servizio per motivi di salute.

4. Il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.
5. L'inidoneità allo svolgimento della propria funzione per motivi di salute deve risultare da apposito referto medico rilasciato dalla Commissione Medica di Verifica presso il MEF territorialmente competente. A tal fine il Dirigente Scolastico, anche su istanza dell'interessato, richiede all'autorità sanitaria di pronunciarsi sull'idoneità fisica o meno allo svolgimento delle funzioni di istituto, precisando se l'infermità riscontrata sia permanente ovvero temporanea e se l'interessato sia da considerare idoneo allo svolgimento di funzioni diverse da quelle d'istituto, con eventuale esclusione di talune attività ritenute incompatibili con lo stato di salute del soggetto.
6. Il Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, dispone a domanda dell'interessato/a l'utilizzazione temporanea o permanente, con le modalità definite al successivo art. 3.
7. L'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato, ovvero anche in altra provincia nei casi previsti dal successivo articolo 9.
8. Il posto resosi vacante o disponibile in corso d'anno per la dichiarata inidoneità permanente o temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.
9. Il personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo e utilizzato ai sensi del successivo art. 3 conserva la titolarità della propria sede di servizio.

Art. 3

(Modalità e ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo)

1. L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo). Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell'interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
 - servizio di biblioteca e documentazione;
 - organizzazione di laboratori;
 - supporti didattici ed educativi;
 - supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
 - attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.
2. L'utilizzazione del personale docente ed educativo può essere disposta, su base volontaria e tenendo conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso l'USP o presso l'USR, o presso gli uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, o altre Amministrazioni pubbliche, previa intese con i soggetti interessati.
3. In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si tiene conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie di cui al CCNI concernente la mobilità annuale.

Art. 4

(Modalità e ambiti per l'utilizzazione del personale A.T.A.)

1. L'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia essa temporanea che definitiva, è disposta nell'ambito dello stesso circolo o istituto, sulla base della certificazione medico collegiale, tenendo anche conto della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. L'utilizzazione conformemente a quanto previsto nel CCNI sulle utilizzazioni può essere disposta a domanda anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.
2. Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola.
3. L'Amministrazione terrà conto di situazioni particolari di concentrazione di più inidonei nella stessa Istituzione scolastica al fine di assicurare la funzionalità delle Istituzioni scolastiche stesse.

Art. 5

(Utilizzazione presso amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione)

1. L'utilizzazione del personale docente ed educativo presso amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione può essere disposta solo a domanda dell'interessato.

Art. 6

(Provvedimento di utilizzazione e relativa decorrenza)

1. Il contratto individuale di lavoro che regola l'utilizzazione di cui al presente CCNI deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL del personale della scuola 29 novembre 2007. Qualora il termine di 30 giorni non sia rispettato dall'Amministrazione, l'ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del CCNL 29 novembre 2007.
2. Il contratto che regola l'utilizzazione, avendo carattere modificativo dei contenuti del rapporto, non può avere efficacia retroattiva.
3. Il collocamento fuori ruolo per il personale docente ed educativo di cui al presente contratto, a norma dell'art. 518 del D.L.vo 297/94, può essere disposto soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Art. 7



(Verifica dello stato di inidoneità)

1. Qualora a seguito di verifica disposta d'ufficio o a domanda dell'interessato venga accertato il venir meno della causa che ha determinato l'inidoneità, il docente è restituito al ruolo di provenienza secondo le procedure previste dal CCNI sulla mobilità.
2. Nell'anno scolastico in corso all'atto della verifica, l'interessato è utilizzato nella scuola di servizio o, se utilizzato presso Uffici dell'Amministrazione, in una istituzione scolastica a richiesta.

Art. 8

(Orario di lavoro, rapporto di lavoro e trattamento economico)

1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente contratto è di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Ai pari del restante personale possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola. Analogamente si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007.



2. Il personale utilizzato a norma del presente contratto conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato.
3. Il personale utilizzato presso istituzioni scolastiche, può accedere al salario accessorio e al fondo d'istituto di cui all'art. 84 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione di istituto, compatibilmente con le nuove funzioni attribuitegli.
4. Il personale utilizzato ai sensi del presente contratto, ha diritto, a domanda, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. Al personale inidoneo utilizzato è assicurato il diritto alla partecipazione, in orario di servizio e previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, alle iniziative di formazione promosse dall'amministrazione, dall'università o da enti accreditati. Qualora il numero delle ore dei corsi ecceda l'orario giornaliero di servizio, il personale ha diritto al corrispondente recupero compensativo.

Art. 9

(Utilizzazione in sede di diversa provincia)

1. Il personale collocato fuori ruolo, che chiede di essere utilizzato a norma del presente contratto, può chiedere di essere destinato anche a sede di diversa provincia, a condizione che presso la sede richiesta vi sia l'effettiva necessità di utilizzazione.
2. In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si tiene conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie di cui al CCNI concernente la mobilità annuale.

Art. 10

(Clausole da inserire nel contratto individuale di lavoro)

1. Le disposizioni che precedono vanno puntualmente richiamate nel contratto individuale al fine di rendere edotto il contraente sulle modalità di utilizzazione e sulle clausole che regolano il nuovo rapporto di servizio.


Art. 11

(Disposizioni finali)


1. La materia di cui al presente contratto è rivista, su richiesta della parti, in relazione ad eventuali nuovi interventi legislativi o contrattuali.
2. La materia di cui al presente contratto è oggetto di informazione preventiva secondo quanto previsto agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI




F.L.C. - C.G.I.L.




C.I.S.L. Scuola



U.I.L. Scuola



S.N.A.L.S. - C.O.N.F.S.A.L.



GILDA - UNAMS

